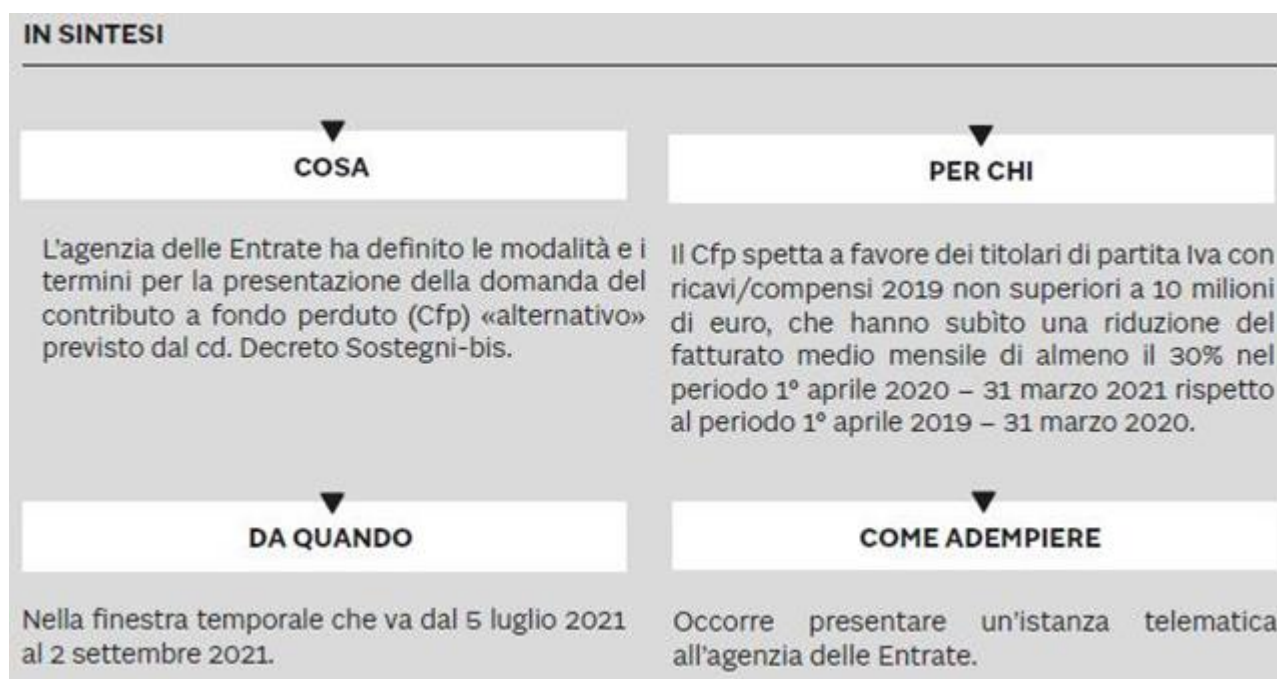


Fondo perduto "alternativo", istanze fino al 2 settembre
Nel Quadro A l'indicazione degli aiuti di Stato ricevuti

Il Provvedimento agenzia delle Entrate 2 luglio 2021 ha stabilito modalità e termini (dal 5 luglio al 2 settembre 2021) per la presentazione dell'istanza per il contributo a fondo perduto «alternativo» previsto dal cd. Decreto Sostegni-bis. Si ricorda che tale contributo può essere ottenuto direttamente sul conto corrente intestato (o cointestato) al beneficiario o tramite credito d'imposta da utilizzare in compensazione.



Contributo «alternativo»

Con il Decreto Sostegni-bis (articolo 1, commi 5-15, DI 73/2021), il legislatore ha previsto il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** (Cfp) « **alternativo** » a quello **automatico** (articolo 1, commi 1-4, DI 73/2021) previsto dallo stesso Decreto (riconosciuto in misura pari al 100% del contributo previsto dal DI 41/2021, cd. Decreto Sostegni), a favore dei titolari di partita Iva che hanno subito una **riduzione** del **fatturato**.

Il fatturato da raffrontare riguarda i seguenti due periodi: 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Da quanto detto risulta evidente che il Cfp «alternativo» - rispetto a quello automatico - è calcolato su un

diverso periodo di riferimento (quest'ultimo confrontava il fatturato del 2020 con quello del 2019).

Il Cfp spetta:

- a coloro che non hanno fruito del Cfp previsto dal Dl 41/2021 **(1)**;
- a coloro che hanno fruito del Cfp previsto dal Dl 41/2021. In particolare, i soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo del Decreto Sostegni (Dl 41/2021), abbiano comunque beneficiato del contributo «automatico» potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo «alternativo» presentando **apposita istanza**.

Se dal ricalcolo, invece, consegue una somma inferiore **non** è prevista alcuna **decurtazione** del ristoro.

Quanto all'**ambito soggettivo**, questo Cfp spetta ai soggetti - residenti o stabiliti nel territorio dello Stato - che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, e che siano titolari di partita Iva (attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).

Restano ferme le **condizioni**, previste anche per il contributo «automatico», del:

- mancato superamento della soglia di ricavi/compensi di 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti «solari»);
- calo del fatturato **(2)**. Precisamente, l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 dev'essere stato inferiore di almeno il 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 **(3)**.

Importo spettante

Sulla differenza del fatturato (del periodo 2020/2021 rispetto a quello del periodo 2019/2020) va applicato un **coefficiente** così differenziato:

a) **se il soggetto ha già beneficiato del Cfp** del Decreto Sostegni applicherà i coefficienti previsti dal Dl 41/2021, definiti sulla base dei ricavi/compensi dell'anno 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; 40% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro; 30% da oltre 1 a 5 milioni di euro; 20% oltre 5 e fino a 10 milioni di euro);

b) **se il soggetto non ha beneficiato del Cfp** del Decreto Sostegni applicherà nuovi coefficienti (chiamiamolo un Cfp «rafforzato»), previsti dall'articolo 1, Dl 73/2021, definiti sempre sulla base dei ricavi/compensi dell'anno 2019 (90% fino a 100.000 euro; 70% oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; 50% oltre 400.000 e fino a 1 milione di euro; 40% da oltre 1 e fino a 5 milioni di euro; 30% da 5 a 10 milioni di euro).

Il contributo **non** può essere **superiore a 150.000 euro (4)**.

Modelli Redditi – Righi di riferimento per il calcolo della differenza di fatturato		
Modello redditi	Regime contabile adottato	Rigo di riferimento
Persone fisiche	Contabilità ordinaria	RS116
	Contabilità semplificata	RG2, campo 2
	Lavoratori autonomi	RE2, campo 2
	Contribuenti forfetari	da LM22 a LM27, campo 3
	Contribuenti minimi	LM2
Società di persone	Contabilità ordinaria	RS116
	Contabilità semplificata	RG2, campo 5
	Lavoratori autonomi	RE2
Società di capitali		RS107, campo 2
Enti non commerciali ed equiparati	Contabilità ordinaria	RS111
	Contabilità semplificata	RG2, campo 7
	Regime forfetario articolo 145, Tuir	RG4, campo 2
	Contabilità pubblica	RC1
	Lavoratori autonomi	RE2

Le istruzioni precisano quanto segue:

- se il soggetto svolge **più attività**, sia per il rispetto del limite (10 milioni di euro) per accedere al

beneficio sia per la fascia dei ricavi/compensi da indicare, va considerata la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività;

- per i soggetti **titolari di reddito agrario** e attività agricole connesse (es., agriturismi, allevamento, ecc.) persone fisiche/società semplici/enti non commerciali, va considerato l'ammontare del volume d'affari (rigo VE50 del modello Iva 2020). In presenza di altre attività commerciali o di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d'affari di tutti i moduli della dichiarazione Iva. Se la dichiarazione Iva non dev'essere presentata, va considerato l'ammontare complessivo del fatturato 2019.

Fruizione

Il Cfp, che **non** concorre alla formazione della **base imponibile** ai fini delle im-poste sui redditi e del **valore della produzione netta** ai fini Irap, può essere riconosciuto, **alternativamente**, e con scelta irrevocabile:

- direttamente sul **conto corrente** intestato (o cointestato) al beneficiario;
- tramite **credito d'imposta da utilizzare in compensazione** con il modello F24. Se si sceglie l'utilizzo in compensazione, il credito va così fruito nella sua totalità. Il modello F24 dev'essere trasmesso tramite i canali telematici dell'agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel) con la precisazione che il credito può essere utilizzato solo a valle dei controlli degli esiti della domanda e successivamente alla comunicazione dell'agenzia di riconoscimento del contributo.

Occorre evidenziare che i soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto automatico manifestando la scelta di accredito su conto corrente o utilizzo come credito d'imposta, non sono vincolati a confermare la medesima modalità di erogazione. Di conseguenza, è possibile indicare nella domanda per il contributo «alternativo» una **modalità di erogazione diversa** rispetto a quella precedentemente richiesta.

Qualora dai controlli effettuati dall'agenzia delle Entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte **non spettante**:

- viene **recuperato** il contributo non spettante, con i relativi **interessi (5)**;
- vengono irrogate le **sanzioni** in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, Dlgs 471/1997 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il **ravvedimento operoso**.

L'indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell'articolo 316-ter Codice penale (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni **(6)**.

Adempimenti

Per ottenere il contributo «alternativo» è necessario presentare **apposita istanza** all'agenzia delle Entrate, con modalità e termini definiti con il provvedimento 2 luglio 2021, n. 175776.

La domanda va presentata all'agenzia delle Entrate in via telematica, alternativamente, tramite:

- l'applicazione *desktop* telematico;
- l'apposito servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

L'istanza – telematica – può essere presentata **direttamente** dal contribuente ovvero da **intermediario abilitato** (articolo 3, Dpr 322/1998) delegato all'utilizzo del cassetto fiscale o al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche **(7)** ovvero che abbia ricevuto una delega *ad hoc* (in tale ultimo caso l'intermediario deve barrare una casella con la quale attesta, ai sensi dell'articolo 47, Dpr 445/2000, l'avvenuto conferimento della delega **(8)**).

L'istanza conterrà anche una dichiarazione circa il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del **Quadro temporaneo aiuti di Stato** o *Temporary Framework* (articolo 1, commi da 13 a 17, Dl 41/2021; Comunicazione Ue 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*; Comunicazione Ue 28 gennaio 2021, n. 564) **(9)**.

Il provvedimento stabilisce anche il momento a partire dal quale è possibile inviare l'istanza: **dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021**.

Precisamente, la domanda va presentata entro i seguenti **termini**:

- dal 5 luglio al 2 settembre 2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite il **servizio web**;
- dal 7 luglio al 2 settembre 2021 nel caso in cui la domanda sia presentata tramite l'applicazione **desktop telematico**.

Entro gli stessi termini è possibile, in caso di errore, presentare una nuova domanda che sostituisce quella precedentemente trasmessa.

I soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva potranno inviarla solo dopo la presentazione della LiPe riferita al primo trimestre 2021 (scadente il 31 maggio 2021).

A seguito della presentazione dell'istanza:

- è rilasciata una **prima ricevuta** che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
- successivamente alla ricevuta di presa in carico, l'agenzia delle Entrate effettua alcuni **controlli** sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del Cfp (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e

Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’agenzia delle Entrate comunica l’eventuale **scarto** dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

- successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una **seconda ricevuta**.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “ri-cevute” della propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate (“la mia scrivania”) e nella sezione “Contributo a fondo perduto - Invii effettuati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

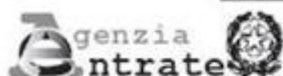
Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in-viata, al proprio indirizzo pec, un’apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istanza o di una rinuncia.

Compilazione dell’istanza

Si forniscono alcune **indicazioni** per la compilazione dell’istanza telematica da trasmettere per la richiesta del Cfp.

Codice fiscale del richiedente

Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura ovvero altro settore) barrando la corrispondente casella



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI

(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	SETTORI		
		Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori
		☐	☐	☐
	Erede che prosegue l'attività del <i>de cuius</i> /trasformazione			
	Codice fiscale del <i>de cuius</i> /PARTITA IVA cessata			

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia:

- l'erede che ha aperto la partita Iva per proseguire l'attività del *de cuius*, oltre a riportare il codice fiscale dell'erede va barrata la casella "Erede che prosegue l'attività del *de cuius*/Trasformazione" indicando, nell'apposito campo, il codice fiscale del *de cuius*;
- il soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato la trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano la confluenza del soggetto *dante causa* nel soggetto *avente causa* che richiede il contributo) nel periodo dall'1 gennaio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 (dall'1 gennaio 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) alla data di presentazione dell'istanza, oltre al codice fiscale del soggetto che ha posto in essere l'operazione, va barrata la casella "Erede che prosegue l'attività del *de cuius*/Trasformazione" e indicata, nel campo "Codice fiscale del *de cuius*/partita Iva cessata", la partita Iva del soggetto confluito

Va riportato il codice fiscale:

- della persona fisica che ha la rappresentanza legale e che firma la domanda (se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica), riportando il codice "1" nella casella "Codice carica";
- dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto (se il richiedente è una persona fisica), riportando il codice "2" nella casella "Codice carica"

RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELL'ISTANZA

Codice fiscale

Codice carica

- 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica
2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

Va barrata la casella corrispondente alla fascia di ricavi/compensi 2019

Va barrata la casella per indicare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo (soggetto la cui attività risulta cessata alla data del 26 maggio 2021, soggetto che ha attivato la partita Iva dal 27 maggio 2021, enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi)

REQUISITI

Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021

Fino a euro 100.000

Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021

Va indicato l'ammontare medio mensile (arrotondato all'unità di euro) del fatturato/corrispettivi relativo alle operazioni effettuate nel periodo:

- dall'1 aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- dall'1 aprile 2020 al 31 marzo 2021

È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla **Sezione 3.1** della Comunicazione della Commissione Ue 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. "Temporary Framework"), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.

Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella della successiva Sezione "Minor importo richiesto" nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000

(da rendere per
gli aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.1
del Temporary
framework)

Il sottoscritto richiedente/representante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni tendenti ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) ☐ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.1"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura;

oppure

☐ che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, supera, per effetto del contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

B) ☐ che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

C) ☐ di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, saranno recuperati con gli interessi per il recupero e che l'eventuale rinuncia al recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.

D) ☐ che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

E) ☐ che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).

FIRMA

Attiva Window
Passa a Impostazio

Per la definizione di:

a) imprese in difficoltà va fatto riferimento al Regolamento generale di esenzione per categoria, in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, Regolamento Ue n. 651/2014, all'articolo 2, punto 14, Regolamento Ue n. 702/2014 e all'articolo 3, punto 5, Regolamento Ue n. 1388/2014;

b) micro / piccola impresa va fatto riferimento:

- al punto 22, lettera c-bis) del cd. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1;

- al punto 87, lettera f) del cd. "Temporary Framework" per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12

Qualora il richiedente appartenga ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata la casella di cui alla E) per gli Aiuti della Sezione 3.1, e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica

È necessario rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardante il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Ue 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cd. "Temporary Framework"), qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, al ricorrere dei requisiti richiesti.

Se l'importo teoricamente spettante del contributo in esame (anche unitamente ad altre misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione) determina il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella della successiva Sezione "Minor importo richiesto" nella quale va indicato il minor importo del contributo rideterminato per rispettare i limiti previsti.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI
ATTO NOTORIO
AI SENSI
DELL'ART. 47
DEL DPR
N. 445/2000

(da rendere per
gli aiuti ricevuti
nell'ambito
della sezione 3.12
del Temporary
Framework)

Il sottoscritto richiedente/representante del richiedente consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

A) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000 e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il contributo determinato con la presente istanza (se nel riquadro "Sezione Temporary Framework contributo" è barrata la casella "Sez. 3.12"), non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000,

oppure

B) che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 3.000.000 e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021, supera, per effetto del contributo determinato con la presente istanza, i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 10.000.000. Pertanto, ai fini del rispetto del predetto limite, il contributo richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o rievocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D) che l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo.

E) che nel periodo di riferimento rilevante per ogni misura (indicato nel quadro A), purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione, si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019.

F) che per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni e altre misure di aiuto.

G) che l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti (o il 90% per le microimprese e le piccole imprese) e che le perdite subite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

H) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I) di essere a conoscenza che l'aiuto nell'ambito della presente sezione può essere concesso sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzato delle perdite sulla base di conti certificati o, ove non disponibili, sulla base di conti fiscali.

J) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito o oggetto di false dichiarazioni saranno recuperati con gli interessi e che l'eventuale rinuncia al recupero dell'aiuto e agli interessi per il recupero è computata ai fini dei massimali di aiuto.

K) che fa parte di un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti nell'ambito della Sezione 3.12 del Temporary Framework dall'impresa unica, elencati nel quadro A, incluso il contributo determinato o richiesto (in caso di compilazione del campo "Minor importo richiesto") con la presente istanza, non supera i limiti massimi di cui alla precedente lettera A).

FIRMA

Qualora il richiedente appartenga ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato, va barrata la casella di cui alla J) per gli Aiuti della Sezione 3.12, e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica

Si indica il minor importo del contributo in esame a seguito della rideterminazione del Cfp, al fine del rispetto dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione Ue 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*

MINOR IMPORTO RICHIESTO	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework		
SEZIONE TEMPORARY FRAMEWORK CONTRIBUTO	Indicare la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede il contributo	Sec. 3.1	Sec. 3.12

Va barrata la casella corrispondente alla Sezione (3.1 ovvero 3.12) del "Temporary Framework" nel cui ambito è richiesto il Cfp

Occorre indicare, alternativamente, la scelta (irrevocabile) per il riconoscimento del contributo tramite accredito sul conto corrente bancario o postale ovvero quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante il modello F24

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	
	L'importo del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , sotto forma di credito d'imposta	
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente	

Va indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato/cointestato al soggetto richiedente, nel solo caso in cui sia stata chiesta la fruizione del Cfp secondo questa modalità.

Le istruzioni precisano che l'indicazione errata del codice IBAN può provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo

La casella dev'essere barrata in caso di rinuncia al contributo.

In tal caso vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante. La rinuncia:

- può essere inviata anche dopo il 2 settembre 2021;
- comporta la restituzione del contributo, se già erogato

RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata	
------------------------	---	--

SOTTOSCRIZIONE	DATA	giorno	mese	anno	FIRMA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato				FIRMA
	☐ Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza				

Il riquadro va compilato in caso di trasmissione della domanda, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale/fatture elettroniche.

L'intermediario può ricevere anche un'apposita delega esclusivamente per l'invio della domanda in esame. In tal caso va barrata la specifica casella contenente la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47, Dpr 445/2000

È richiesta l'indicazione degli Aiuti di cui il richiedente ha beneficiato, indicando, tramite la barratura dell'apposita casella, la Sezione del cd. "Temporary Framework" di appartenenza (3.1 ovvero 3.12).

In presenza di un'impresa unica vanno barrate le caselle corrispondenti agli Aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti dell'impresa unica.

I campi "Data inizio" e "Data fine" del "Periodo ammissibile" riguardano i contributi di cui alle lettere D), E) e F) della Sezione 3.12.

Tale periodo dev'essere compreso tra l'1 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 ovvero in un periodo di almeno un mese tra l'1 marzo 2020 e la data di presentazione della domanda.

Qualora il periodo ammissibile non sia indicato, lo stesso s'intende corrispondente al periodo 1° marzo 2020-31 dicembre 2021

QUADRO A - ELENCO DEGLI AIUTI RICEVUTI

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK	DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020									
	Sez. 3.1	Sez. 3.12	PERIODO AMMISSIBILE							
			Data inizio			Data fine				
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 120 "Credito d'imposte per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 129-bis "Disposizioni in materia di imposte dirette e di ocise nel Comune di Campione d'Italia"			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni			giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		

ALTRI AIUTI

Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)

Ses. 3.1

Ses. 3.12

Per la verifica del rispetto dei massimali è necessario considerare, oltre alle misure fiscali elencate nel Quadro A della domanda, anche tutti gli altri Aiuti (compresi quelli non fiscali e non erariali) riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diversi da quelli espressamente elencati (in tal caso va compilato quest'ultimo rigo).

Così, ad esempio, per quanto riguarda gli altri aiuti erariali, occorre tenere conto delle misure di cui agli articoli 26, Dl 34/2020 (*"Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni"*) e 136-bis (*"Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole"*)

Il quadro è riservato ai beneficiari appartenenti ad un'impresa unica secondo la definizione comunitaria utilizzata ai fini degli Aiuti di Stato. Nello stesso vanno indicati i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA

Codice fiscale

B1

Codice fiscale

B2

Codice fiscale

B3

Quadro di sintesi

Nella tavola che segue vengono sintetizzate le **caratteristiche** e i **presupposti** del Cfp «alternativo».

Il Cfp «alternativo»	
Oggetto di analisi	Precisazioni
Beneficiari	Soggetti, residenti o stabiliti in Italia, che hanno la partita Iva aperta ed esercitano attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario
Soggetti esclusi	Soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl 73/2021 (26 maggio 2021), enti pubblici (articolo 74 del Tuir),

	società di partecipazione non finanziaria (articolo 162-bis del Tuir)
Soglie dimensionali	Il Cfp spetta ai soggetti che non abbiano superato la soglia di 10 milioni di euro (di reddito agrario, di ricavi e di compensi, rispettivamente di cui agli articoli 32, 85, comma 1, lettere a) e b) e 54, comma 1, del Tuir) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis (anno 2019) (1)
Presupposto	Calo di fatturato
Base di calcolo	Differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020
Misura del contributo	Alla base di calcolo si applicano le seguenti percentuali, distinguendo tra: a) soggetti che hanno beneficiato del Cfp del DI 41/2021: › 60% per i soggetti con soglie dimensionali fino a 100.000 euro; › 50% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 100.000 e fino a 400.000 euro; › 40% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro; › 30% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro; › 20% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro; b) soggetti che non hanno beneficiato del Cfp del DI 41/2021: › 90% per i soggetti con soglie dimensionali fino a 100.000 euro; › 70% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 100.000 e fino a 400.000 euro;

	› 50% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro; › 40% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro; › 30% per i soggetti con soglie dimensionali oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro
Importo massimo	L'importo del Cfp non può essere superiore a 150.000 euro
Modalità di corresponsione	Accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato/cointestato al soggetto beneficiario ovvero sotto forma di riconoscimento di credito d'imposta (2)
Adempimenti da parte del beneficiario	I soggetti che: a) avendo presentato l'istanza del Cfp di cui al DL 41/2021, hanno ottenuto il contributo «automatico», possono presentare un'istanza per ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato come sopra (3); b) i soggetti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), presentano apposita istanza telematica all'agenzia delle Entrate
	I beneficiari del Cfp presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato (Temporary Framework)
Termine di presentazione dell'istanza	Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell'istanza (ossia dal 5 luglio 2021 al 2 settembre 2021). Ad ogni modo, per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva (cd. Lipe, ai sensi dell'articolo 21-bis, DL 31 maggio 2010, n. 78), l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della Lipe riferita al primo trimestre 2021 (che ha, come scadenza naturale, il 31 maggio 2021)

(1) Per i titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (es. agriturismi, allevamento, ecc.), esercitanti l'attività come imprese individuali, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre fare riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019): in questo caso, per motivi di semplificazione, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva. Il contribuente che, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, deve eseguire la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

(2) Non operano le limitazioni alla compensazione previste dall'articolo 31, comma 1, Dl 31 maggio 2010, n. 78; dall'articolo 34, legge 23 dicembre 2000, n. 388; dall'articolo 1, comma 53, legge 24 dicembre 2007, n. 244. In pratica, non operano le limitazioni alla compensazione in caso di debiti scaduti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, il limite di 700.000 annui (soglia innalzata per il 2021 a 2 milioni di euro), né il limite di 250.000 euro relativo ai crediti d'imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi.

(3) In tal caso il Cfp «automatico» già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta verrà scomputato da quello riconosciuto come Cfp «alternativo». Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo «alternativo» emerge un contributo inferiore rispetto a quello «automatico», l'agenzia delle Entrate non darà seguito all'istanza stessa.

Note:

1) Si tratta dei soggetti che non hanno presentato istanza al contributo Sostegni (il cui termine è scaduto il 28 maggio 2021) o l'hanno presentata ma è stata scartata oppure hanno ottenuto e poi riversato interamente il contributo Sostegni.

2) Circa la determinazione del fatturato l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni con la Cm 14 maggio 2021, n. 5/E. Di recente alcuni pronunciamenti di prassi (interpelli 24 giugno 2021, nn. da 438 a 445; interpello 8 luglio 2021, n. 468; interpello 12 luglio 2021, n. 472) hanno ulteriormente fornito chiarimenti su casi specifici.

Si osserva che il requisito del calo del fatturato dev'essere sempre soddisfatto, non essendo prevista, come per i precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per i soggetti con attivazione della partita Iva dall'1 gennaio 2019.

3) Con riguardo all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi per ciascun periodo (1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021) è determinato dividendo l'importo complessivo del fatturato/corrispettivi di ciascun periodo per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva nel periodo. A tal fine, per i soggetti che hanno attivato la partita Iva:

- anteriormente all'1 aprile 2019, l'importo complessivo del fatturato/corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 va suddiviso per 12 mesi;

- tra l'1 aprile 2019 e il 31 marzo 2020 l'importo complessivo del fatturato/corrispettivi va suddiviso per il numero di mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Ad esempio, se la partita Iva è stata attivata il 12 maggio 2019, l'importo complessivo del fatturato/corrispettivi realizzato va suddiviso per 10 mesi.

Il principio esposto vale anche nel caso degli eredi che proseguono l'attività del *de cuius* e del soggetto dante causa che deriva da un'operazione straordinaria.

4) Non è previsto un importo minimo, come invece era stato fatto per il Cfp del Dl 41/2021.

5) Per i codici tributo si veda la Rm 7 luglio 2021, n. 45/E.

6) Quanto dovuto ai fini della restituzione spontanea va corrisposto tramite il modello F24 ELIDE, riportando i codici tributo istituiti con le RRmm 26 giugno 2020, n. 37/E e 12 aprile 2021, n. 24/E.

7) Rispettivamente: provvedimento 29 luglio 2013, n. 92558 e provvedimento 5 novembre 2018, n. 291241.

8) L'intermediario deve far sottoscrivere al soggetto richiedente il modello di istanza in esame compilato e conservarlo unitamente alla copia del documento d'identità del richiedente.

9) Secondo l'Associazione nazionale commercialisti (ANC, comunicato 5 luglio 2021) vengono chieste al contribuente informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, come gli aiuti di Stato ricevuti, *“ il cui controllo relativo all'eventuale superamento dei limiti può essere svolto dal back office, sulla base dei dati reali e attendibili che la fonte degli stessi detiene ”*.